



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO CARATELLI

Seduta del 11/10/2018

FATTO

1. Parte attrice, contitolare di un buono postale fruttifero (BPF), chiede la liquidazione del titolo sottoscritto, in data 30.01.2001, per un valore nominale di euro 500,00.
2. Osserva la ricorrente che recandosi a riscuotere la somma portata dal predetto buono, si vedeva eccepire dalla convenuta l'intervenuta prescrizione, formalizzata con stampigliatura meccanografica sul titolo in data 20 marzo 2013. A riguardo, la cliente segnala come il BPF in questione non riporti alcun termine di scadenza. Precisa, altresì, la proponente che il rifiuto formalizzato dall'intermediario sul titolo ha interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione. Ne deduce l'istante che l'obbligazione riveniente dal summenzionato certificato non possa considerarsi prescritta.
3. Alle contestazioni replica la convenuta. In particolare, l'istituto di credito precisa che il buono fruttifero postale oggetto della presente controversia appartenga alla serie a termine contraddistinta dalla sigla alfanumerica "AA1", istituita con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300).
4. Il suddetto decreto oltre a istituire tale serie, stabilendo che i BPF emessi dal 28.12.2000 potevano essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione riconoscendo all'avente diritto unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto, ha introdotto una nuova normativa in materia di buoni fruttiferi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5. Nello specifico l'art. 6 "*Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori*", dispone che la resistente deve esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, da consegnare ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei BPF. Di fatto dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, per i rendimenti e le condizioni praticate sui titoli in argomento, non si deve più far riferimento alle tabelle sui titoli ma ai fogli informativi predisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti in qualità di organo emittente.
6. Pertanto, il termine prescrizione relativo al diritto di rimborso dei buoni fruttiferi postali a termine inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale. Il periodo di prescrizione del diritto alla liquidazione dei buoni è, dunque, decorso.
7. Tutto ciò premesso, l'istituto di credito chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso presentato per non essersi verificata alcuna responsabilità in capo alla convenuta.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a decidere in merito alla domanda avanzata da parte attrice tesa a sostenere il rimborso integrale di un buono fruttifero, nonostante lo stesso sia caduto in prescrizione. A sostegno della propria richiesta la ricorrente adduce la circostanza che il rifiuto formalizzato dall'intermediario sul titolo, peraltro privo della data di scadenza, abbia interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione.
2. Ciò posto, nel caso di cui si tratta è pacifico che il BPF sia stato sottoscritto il 30 gennaio 2001.
4. Orbene, il buono in rassegna ha cessato di essere fruttifero alla scadenza del sesto anno dalla sua emissione, in forza del d.m. 19 dicembre 2000 che ha istituito la relativa serie. Ne segue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione sia spirato il 30 gennaio 2017.
5. La ricorrente, peraltro, afferma di aver domandato l'adempimento dell'obbligazione di rimborso del titolo in data 20 marzo 2013 e, in ogni caso, non più tardi del 20 aprile 2013, come è dato ricavarsi dalla dicitura "*RIMBORSO REVOCATO il 20/4/2013*", apposta meccanicamente sul verso del titolo; vale a dire anteriormente alla scadenza del termine prescrizione.
6. Tuttavia, secondo quanto è dato ricavare dagli atti di giudizio, la richiesta è stata verosimilmente avanzata in forma orale, e cioè in forma non idonea a interrompere la prescrizione, che dunque ha continuato a correre. Si osserva, infatti, che, coerentemente con quanto stabilito dalla Suprema Corte, il rifiuto scritto di adempiere l'obbligazione – in questo caso ricavabile dalla dicitura apposta meccanicamente a tergo del titolo – non vale a interrompere la prescrizione (cfr. Cass. civile n. 2445/1998).
7. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio non può che concludere che il diritto della cliente a riscuotere capitale e interessi relativi al buono in questione si è irrimediabilmente prescritto.
8. In relazione a quanto precede, il ricorso non può, pertanto, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.



Decisione N. 452 del 10 gennaio 2019

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA